


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2013, N. 140

ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI
COLBORDOLO E SANT'ANGELO IN LIZZOLA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2,
COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
"NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"



Art. 1
(Istituzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino, mediante fusione dei Comuni contermini di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, un unico Comune denominato Vallefoglia.

2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola.

Art. 2
(Partecipazione e decentramento)

1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere altresì l'istituzione di municipi nei territori delle comunità d'origine.

3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 3
(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola sono trasferite al Comune di nuova istituzione.

2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
- b) il personale dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).

Art. 4
(Incentivi per il nuovo Comune)

1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:

- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato a una Unione dei Comuni o ai Comuni associati ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni.

2. La Regione assicura al Comune di nuova istituzione adeguate misure di sostegno, anche finanziario nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 5
(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.

2. Fino all'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Sant'Angelo in Lizzola alla data dell'estinzione.

3. I Sindaci dei Comuni oggetto della fusione entro il 31 dicembre 2013, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.

4. Al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2.

5. Se non disposto diversamente nell'intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Sant'Angelo in Lizzola.

6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di nuova istituzione, restano in vigore gli strumenti

ff
|
j

urbanistici dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Comune di nuova istituzione, per le

funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.

IL PRESIDENTE
(Vittoriano Solazzi)

